

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE "AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA" DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 341/95 ED ALL'ART. 87 COMMA 2 LEGGE 266/97**1. Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività**

L'incentivo di cui alla L. 341/95, che si inquadra nella logica degli aiuti a finalità regionale, trova applicazione nelle aree depresse: in misura differenziata, secondo la localizzazione degli investimenti e la dimensione dell'impresa. Sono interessate le aree assistite, come previste dalla mappa degli aiuti a finalità regionale (periodo 2000 – 2006), ovverosia le aree incluse nell'obiettivo 2 Regolamento C.E. 1260/99, le aree a sostegno transitorio ("phasing out") e quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Lo strumento 266/97, inquadrabile nella logica degli aiuti alle PMI, trova applicazione nell'intero territorio regionale, operando con i massimali di intervento previsti dalla vigente normativa comunitaria delle PMI nelle aree incluse nell'obiettivo 2 Regolamento C.E. 1260/99, nelle aree a sostegno transitorio ("phasing out") ed in quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

- 1.1 I soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E ed F della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", nonché le imprese delle telecomunicazioni e delle attività dei servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (l'elenco di detti servizi è esposto nell'allegato 2). Gli investimenti oggetto di intervento debbono essere finalizzati all'avvio ovvero alla prosecuzione di attività ricomprese tra quelle dei settori agevolabili.
- 1.2 Nell'allegato 1) sono riportati i divieti e le limitazioni derivanti dall'Unione europea riguardanti il sostegno a taluni settori delle attività industriali ed applicabili a tutti gli strumenti di aiuto per investimenti: le richieste provenienti dalle imprese che intendano effettuare investimenti nell'ambito di detti settori, ovvero che operano nei comparti ivi indicati, sono ammesse alle agevolazioni a condizione che gli investimenti oggetto degli interventi rientrino tra quelli ammissibili ovvero, per i casi soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole di quest'ultima.
- 1.3 Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, i parametri da utilizzare sono riportati nell'allegato 3), tenendo presente che debbono essere valutati in base ai criteri in tale allegato specificati. Allo stesso scopo per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri per le imprese di servizi.
- 1.4 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché quelle che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02 ed in particolare:
 - le società a responsabilità limitata qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi ;
 - le società a responsabilità illimitata qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società , e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - per qualsiasi forma di società qualora ricorrano le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

2. Iniziative e spese ammissibili

- 2.1. Le iniziative ammissibili alle agevolazioni sono quelle relative alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. Gli investimenti oggetto di tali iniziative sono quelli utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso. Gli investimenti si distinguono in:
- investimenti fissi;
 - investimenti mobili.

Devono intendersi "fissi" gli investimenti per i quali la collocazione e l'utilizzo esclusivo riguardano un'unità locale dell'impresa beneficiaria; devono intendersi "mobili" quelli per i quali non siano previsti l'impianto e l'utilizzo esclusivo in una unità locale dell'impresa beneficiaria.

In analogia a quanto anche previsto dalla normativa di cui alla legge 488/92, gli investimenti "mobili" sono ammissibili alle agevolazioni condizionatamente all'esclusivo utilizzo degli stessi nelle aree ammissibili della regione. Per gli investimenti "mobili" l'importo delle agevolazioni è determinato in relazione alla dimensione dell'impresa, sulla base dell'aliquota minima prevista per le aree ammissibili della regione medesima.

Sono comunque esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro.

- 2.2. Le spese ammissibili per le suddette iniziative sono quelle sostenute per l'acquisizione di:
- a) macchinari ed impianti;
 - b) attrezzature di controllo della produzione;
 - c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
 - d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;
 - e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);
 - e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000;
 - f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiale di consumo e gli accessori di prima dotazione.
- 2.3. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2 devono possedere il requisito della "nuova fabbricazione".
- 2.4. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano aspetti legati alla gestione corrente ovvero alla mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa per le sue finalità produttive; le spese sono ammissibili solo se determinano un cambiamento fondamentale del prodotto ovvero del processo di produzione.
- 2.5. Gli investimenti di cui alla lettera d) del punto 2.2 sono considerati ammissibili solo se effettuati da piccole e medie imprese e se forniti, sulla base di appositi dettagliati contratti nei quali risulti la finalizzazione delle acquisizioni alle attività agevolate del committente, dai seguenti soggetti indicati nella delibera CIPE del 18.12.1997:
- a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa iscritte al registro delle imprese;
 - b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
 - c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Gli investimenti costituiti dall'acquisto di pacchetti di programmi per elaboratore immessi in commercio in copie "per tiratura" per i quali cioè non vengono fornite apposite specifiche di rispondenza tecnica sulla base delle quali il prodotto viene realizzato od

adeguato, possono essere riconosciuti a fronte di ordini e conferme d'ordine ovvero contratti con le stesse formalità dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2.

Si precisa che le voci di spesa di cui ai punti c) e d) sono considerati ammissibili solo se utilizzati nel ciclo produttivo, intendendosi per ciclo produttivo anche la fase gestionale a monte e a valle del ciclo di trasformazione delle materie prime (ad esempio sono esclusi i softwares relativi alla gestione delle paghe e contributi mentre sono ammissibili i softwares per la gestione degli ordini e delle fatture).

Le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza [lettera d), e1), e2) del punto 2.2] non sono riconosciute ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico e se sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzi immateriali.

- 2.6. Gli investimenti di cui alle lettere e1) ed e2) del punto 2.2 sono considerati ammissibili solo se effettuati da piccole e medie imprese e sono riconosciuti, anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. L'ammontare di tali investimenti ritenuto ammissibile ai benefici non può superare il 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente (intendendosi per fatturato utile, quello corrispondente alla voce A1 del Conto Economico relativo all'ultimo bilancio chiuso e approvato, redatto secondo le vigenti norme del codice civile); in ogni caso l'agevolazione corrispondente a tali investimenti, non può superare i seguenti massimali:
- 200 milioni di lire per la registrazione EMAS, per il marchio ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;
 - 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;
 - 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9000.

Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di trattenere ed esibire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione regionale o del Gestore concessionario le certificazioni effettivamente rilasciate e sussistenti all'atto della richiesta di fruizione delle agevolazioni.

- 2.7. Gli investimenti di cui alla lettera f) del punto 2.2 sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo del singolo macchinario o impianto (voce di spesa di cui alla lettera "a" del precedente punto 2.2) cui si riferiscono. La pertinenza di tali spese ai macchinari ed agli impianti agevolati deve esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la messa in funzione del macchinario od impianto. Si precisa che gli accessori, ivi compresi gli stampi, sono ammissibili nella loro situazione di prima dotazione se coesiste nella stessa dichiarazione-domanda il relativo macchinario-impianto cui si riferiscono.
- 2.8. Sono esclusi dalle agevolazioni i macchinari e gli impianti di tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di ventilazione ed areazione, di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e dei fluidi tecnici nonché degli impianti di sorveglianza fatto salvo il caso per quelle realizzazioni la cui necessità sia giustificata dalla specificità del processo produttivo per il quale gli investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non aventi autonomia funzionalità, finalizzata alla modifica di macchinari esistenti, è ammissibile a condizione che gli interventi attuati determinino un incremento netto della capacità produttiva degli impianti/macchinari stessi, ovvero che dette parti siano classificabili tra quelle di cui alla lettera b) del punto 2.2.
- 2.9. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori non compresi tra quelli descritti alla lettera f) del punto 2.2.
- 2.10. Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

- 2.11. I beni possono essere acquisiti:
- mediante acquisto diretto;
 - ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di proprietà);
 - ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini – operazioni di sconto, effettuate da istituto di credito, di effetti cambiari derivanti esclusivamente dall'acquisto di nuove macchine destinate al ciclo produttivo), nella forma del "*pro-soluto*", purché non vi sia richiesta di contributi in conto interessi;
 - tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.
- 2.12. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse spese relative all'acquisto da parte della società di leasing di beni che fossero già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
- 2.13. Non possono formare oggetto di agevolazione costi relativi ai beni e servizi autofatturati dall'impresa beneficiaria.
- 2.14. E' fatto obbligo all'impresa di non alienare, cedere o distrarre per il periodo di cinque anni, dalla data della dichiarazione per la fruizione, gli investimenti, "fissi" e "mobili" ai sensi del precedente punto 2.1, oggetto di agevolazione. Relativamente agli investimenti "fissi", tenuto conto dei vincoli di cui sopra, l'impresa può provvedere all'installazione od all'utilizzazione dei medesimi in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che detta unità produttiva sia collocata in area del Piemonte con identico o più favorevole trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore concessionario. Qualora nei successivi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, all'impresa non pervengano indicazioni contrarie, si intende accordato l'assenso alla diversa localizzazione del bene agevolato. La condizione relativa al trattamento agevolativo delle aree deve sussistere al momento della dichiarazione-domanda di prenotazione. Nel caso in cui l'unità produttiva interessata alla variazione sia collocata in area con miglior trattamento agevolativo, l'Amministrazione regionale non dà luogo alla rideterminazione in aumento delle agevolazioni concesse.
- 2.15. I beni agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche. Pertanto, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non è ammessa la presentazione di domanda di prenotazione delle risorse ai sensi della legge 341/95 e 266/97 per i medesimi beni.
- 2.16. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna, a pena di decadenza.
- 2.17. Per garantire che gli investimenti ammissibili siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento. Tale apporto minimo deve essere esente da qualsiasi aiuto (ciò, ad esempio, non si verifica nel caso in cui l'apporto del 25% sia costituito in tutto od in parte da prestito agevolato o da prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi di aiuto).

3. Misura dell'agevolazione

- 3.1. Fatto salvo quanto previsto per gli investimenti "mobili" al precedente punto 2.1, la misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonché dell'ubicazione dell'unità locale in cui è effettuata l'installazione e l'utilizzazione dei beni oggetto dell'agevolazione, secondo le seguenti misure percentuali:

TABELLA 1: Legge n. 341/95 e successive modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 266/97

Aree	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
87.3.c)	8%	14%	18%
Ob. 2 - "phasing out" - non 87.3.c)	-	7,5%	15%

TABELLA 2: Legge n. 266/97 - comma 2 dell'articolo 8

Aree	Medie imprese	Piccole imprese
87.3.c)	14%	18%
Ob. 2 - "phasing out" - non 87.3.c)	7,5%	15%
Altre aree del territorio regionale piemontese	7,5%	15%

L'acquisizione dei servizi di cui alle lettere d), e1), e2) del comma 2.2, è agevolata secondo le misure percentuali indicate nella precedente tabella 2, riferita al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 266/97 e comunque non oltre i relativi massimali indicati al punto 2.6.

Inoltre, in conformità agli orientamenti comunitari in materia degli aiuti di Stato per il settore agricolo, per quest'ultimo settore, gli aiuti concedibili per servizi di cui alle lettere d), e1), e2) del comma 2.2 non possono comunque superare l'aliquota massima del 50%.

- 3.2. Nell'arco di 12 mesi dalla prima dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, per ciascuna unità locale, gli investimenti "fissi" ai sensi del punto 2.1, considerati ai fini del calcolo dell'agevolazione, non possono superare il limite massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di investimenti "mobili", il predetto limite di cumulo è riferito al totale degli investimenti di tale natura nell'ambito del territorio della regione.

4. Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni

- 4.1. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse deve essere presentata (su modulo conforme a quello approvato dalla Direzione regionale competente – Direzione Industria) successivamente alla stipula dei contratti, che, nel caso delle acquisizioni dirette possono prendere anche forma di ordine e relativa conferma d'ordine; i contratti (ovvero ordini e conferme d'ordine) devono risultare non antecedenti di oltre 6 mesi alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione e, comunque, non antecedenti al 29 marzo 2001, giorno successivo a quello di autorizzazione da parte della Commissione europea del regime d'aiuto. Con riferimento alle diverse forme di acquisizione indicate al punto 2.11, i contratti o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine - posteriori alla data di pubblicazione della deliberazione che approva le presenti prescrizioni - devono essere condizionati, anche attraverso idonea alternativa documentazione, al positivo esito della dichiarazione-domanda di prenotazione. Indipendentemente dal momento del contratto, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi che, a qualsiasi titolo, siano stati anche parzialmente realizzati o parzialmente acquistati e comunque già posseduti in data antecedente ai termini sopra richiamati. In sede di domanda di fruizione è consentito all'impresa di richiedere le agevolazioni tenuto conto delle intervenute modifiche delle modalità di acquisto. In tali casi, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto dei beni, deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle modalità di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione.

- 4.2. Il Gestore concessionario renderà disponibili, attraverso appositi canali distributivi (ivi inclusa la rete internet), i moduli prestampati che permetteranno la più veloce ed organica trattazione dei dati, anche attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico.
- 4.3. Gli "investimenti mobili", a pena di esclusione, devono essere oggetto di specifica istanza di agevolazione, separata da quella concernente gli eventuali altri investimenti da utilizzare stabilmente in un'unica sede operativa dell'impresa. A tal riguardo, deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta ed approvata dalla Direzione regionale competente (Direzione Industria). Con la domanda di prenotazione e fruizione delle agevolazioni, l'impresa sottoscrive, tra l'altro, uno specifico impegno a tenere costantemente aggiornato un registro dal quale risulti l'effettiva localizzazione dei beni mobili per i quali è previsto l'intervento.
- 4.4. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse deve essere sottoscritta, nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza del Collegio medesimo, da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Essa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni, attesta il possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti (Art. 38 D.P.R. n.445 del 28/12/2000).
- 4.5. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse su "investimenti fissi" deve:
- a) essere riferita ad una sola unità locale;
 - b) essere inoltrata agli uffici del Gestore Concessionario esclusivamente mediante consegna diretta, nel qual caso il Gestore rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione;
 - c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di consegna.
- 4.6. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse su "investimenti mobili" oltre ad osservare le prescrizioni delle lettere b) e c) di cui sopra deve essere riferita ad impresa che abbia, alla data della domanda di prenotazione, almeno una sede operativa nelle aree del territorio regionale piemontese.
- 4.7. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale della stessa e della disponibilità delle risorse, è effettuata la prenotazione delle agevolazioni, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, della quale è data comunicazione scritta all'impresa interessata.
- 4.8. Per quanto riguarda le dichiarazioni-domanda presentate per le unità locali nelle quali l'attività esercitata rientra tra quelle elencate nell'allegato n. 3, e che devono essere notificate alla Commissione europea, si provvede ad effettuare la prenotazione con riserva. Tale riserva è sciolta solo a seguito delle determinazioni favorevoli adottate in merito dalla Commissione medesima.
- 4.9. Le imprese operanti in settori soggetti a particolari limitazioni e divieti derivanti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato sono ammesse alla prenotazione delle risorse condizionatamente alla positiva valutazione di ammissibilità per la quale, con la domanda, si obbligano a fornire tutti gli elementi necessari. In particolare, per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli, la prenotazione è disposta condizionatamente alla valutazione della provata redditività delle imprese richiedenti sulla base di un esame delle loro prospettive, attraverso l'analisi del bilancio, per le società di capitali, ovvero della dichiarazione dei redditi, per i restanti soggetti, relativi agli ultimi due esercizi nonché del conto economico previsionale relativo all'esercizio successivo a quello previsto di ultimazione degli investimenti per cui sono richieste le agevolazioni. Solo a seguito di

tale positivo esito la condizione sospensiva per la prenotazione delle risorse sarà sciolta. Tale valutazione inoltre, prende in esame gli aspetti legati al possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

- 4.10. Possono essere presentate più dichiarazioni-domanda per la stessa unità locale purché per investimenti diversi. Ai fini delle limitazioni per cumulo, è verificato l'ammontare degli investimenti ammessi a prenotazione nei 12 mesi precedenti la data di presentazione di ogni dichiarazione-domanda.
- 4.11. Sono motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:
- a) l'incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente agli elementi contenuti nella modulistica predisposta ed approvata dalla Direzione regionale competente (Direzione Industria) nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti ovvero la non conformità degli elementi risultanti dalla dichiarazione-domanda;
 - b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore tramite i propri sportelli o mediante rete telematica;
 - c) quando fra la data della sottoscrizione della dichiarazione-domanda e la data di consegna della medesima al Gestore siano intercorsi più di 30 giorni;
 - d) quando la dichiarazione-domanda pervenga al gestore con modalità diverse dalla consegna diretta presso gli sportelli del medesimo.

5. Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni

- 5.1. Nel limite massimo di 24 mesi dalla data della dichiarazione-domanda di prenotazione, gli investimenti devono essere totalmente realizzati (ad esempio: data di ricezione 10 maggio 2001, data ultima per il completamento degli investimenti 10 maggio 2003). In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano realizzati:
- a) *beni materiali*: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - b) *beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni*: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

- 1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA;
- 2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, è sufficiente che l'ammontare dei canoni pagati nei 24 mesi sia non inferiore:
 - I. all'agevolazione effettivamente spettante;
 - II. al 30 per cento del costo dei beni, risultante dalle fatture quietanzate intestate alle società di locazione finanziaria: ai fini del calcolo, è assunto il valore complessivo del canone, al netto dell'IVA;
- 1) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è sufficiente che:

- I. siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale delle forniture;
- II. il fornitore si sia dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito;
- III. siano stati pagati effetti dall'acquirente in misura almeno pari al 30 per cento del costo dei beni ed in misura non inferiore all'agevolazione effettivamente spettante.

Per la quantificazione in lire italiane dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e più precisamente:

- per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
- per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del decreto-legge n 331/93, convertito nella legge 427/93.

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

- 5.2. In sede di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione il soggetto beneficiario deve indicare la modalità di acquisizione dei beni/servizi fermo restando l'obbligo per il richiedente di rispettare le modalità e procedure di cui al punto 5.1.
- 5.3. La dichiarazione-domanda per la fruizione, deve essere presentata in un'unica soluzione, deve essere inoltrata al Gestore concessionario, secondo le medesime modalità indicate al punto 4.5 e 4.6, non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata per l'ultimazione degli investimenti.
- 5.4. La dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta e sottoscritta, con modalità del tutto analoghe a quelle di prenotazione, secondo gli schemi obbligatori riportati nei moduli predisposti ed approvati, con propria determinazione, dalla Direzione regionale competente (Direzione Industria). Anche per la fase di fruizione, il Gestore concessionario renderà disponibili i moduli per consentire una agevole e spedita trattazione delle informazioni.
- 5.5. Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata la documentazione prescritta (con la determinazione che approva i moduli di dichiarazione-domanda) dalla Direzione regionale competente (Direzione Industria); tale documentazione, verrà esaminata, successivamente alla liquidazione della agevolazione, al fine di verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati dall'impresa.
- 5.6. Previa verifica del Gestore concessionario, circa la regolarità formale e della compatibilità della dichiarazione-domanda di fruizione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, tenuto conto della certificazione "antimafia" (per la quale nel seguito si forniscono dettagliate istruzioni), è disposta la liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione nel limite delle risorse prenotate. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dei beni per i quali è stata prenotata l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini della liquidazione, che verrà invece commisurata al costo effettivo dell'investimento qualora variato in diminuzione.
- 5.7. La comunicazione relativa all'emissione del provvedimento di liquidazione all'impresa beneficiaria viene effettuata nei tempi più rapidi possibili, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi in cui occorre acquisire la documentazione antimafia o l'approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea. In tali casi si provvede alla comunicazione dell'accoglimento condizionato.
- 5.8. La comunicazione, che reca i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione liquidata, è corredata da un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione

dei tributi, delle imposte ed altri oneri in compensazione attraverso il modello F24 (codice tributo 3888 per la legge 266/97 e codice tributo 3889 per la legge 341/95). Nei casi di comunicazione condizionata, il predetto modulo è trasmesso soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.

- 5.9. L'agevolazione può essere utilizzata in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Qualora l'impresa sia titolare di più provvedimenti di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere alla fruizione secondo il loro ordine cronologico.
- 5.10. Gli investimenti oggetto della domanda di fruizione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale dovrà essere attestata nella dichiarazione-domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere anche allegata una perizia giurata, rilasciata da professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime prescritte e specificate nell'apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente (Direzione Industria), in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni acquisiti in sostituzione di quelli dichiarati nella domanda di prenotazione.
- 5.11. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 1 legge 341/95." ovvero "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 8 comma 2 legge, 266/97". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata valida e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.
- 5.12. Certificazione Antimafia: la concessione dell'agevolazione è disposta con l'adozione del provvedimento di liquidazione e con il conseguente rilascio del modello di liquidazione. L'atto concessivo è subordinato all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (DPR 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la dichiarazione-domanda di fruizione deve essere corredata dai documenti prescritti dalla Direzione regionale competente (Direzione Industria) con la determinazione che approva il modulo di dichiarazione-domanda.
Ai fini di accelerare le procedure, è consentito alle imprese di presentare in via anticipata la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione antimafia rispetto alla presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.

6. Controlli documentali

- 6.1. Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore concessionario verifica se la documentazione trasmessa trova piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche si concludono, entro 120 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione scritta dell'esito anche all'impresa interessata.
- 6.2. Nel caso di carenza di documentazione, il Gestore concessionario chiederà all'impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 60 giorni per la ricezione degli atti. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore concessionario provvederà ad avviare gli adempimenti del caso. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al precedente punto 6.1.

7. Ispezioni, revocche e sanzioni.

- 7.1. L'Amministrazione regionale, direttamente o per il tramite del Gestore concessionario, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. A tal fine, l'impresa beneficiaria, con la dichiarazione-domanda di fruizione, si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
- 7.2. Le ispezioni hanno finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 7.3. Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o del Gestore concessionario, per le iniziative per le quali sussistano dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
- 7.4. Qualora a seguito dei controlli documentali, ovvero delle ispezioni dovessero risultare l'insussistenza dei requisiti di accesso all'agevolazione o dichiarazioni e documentazione irregolari o non veritiere e/o non sanabili, l'Amministrazione regionale, su segnalazione del Gestore concessionario, avvia i procedimenti di revoca delle agevolazioni prenotate o concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente. Analogamente si procede nei seguenti casi:
- qualora l'investimento "mobile" sia utilizzato al di fuori delle aree ammissibili della Regione;
 - qualora l'investimento "fisso" sia installato od utilizzato in unità produttiva (della medesima impresa beneficiaria) diversa da quella indicata nella dichiarazione-domanda e situata in area regionale con trattamento agevolativo meno favorevole;
 - qualora il/i bene/i oggetto dell'investimento agevolato sia/no alienato/i, ceduto/i o distratto/i nel periodo di 5 anni decorrente dalla data della domanda di fruizione;
 - qualora l'investimento ammesso alle agevolazioni in forma automatica di cui alla presente deliberazione benefici di altra agevolazione o forma di aiuto disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque disposta da altri Enti o Istituzioni pubbliche;
 - qualora l'investimento oggetto della domanda di fruizione non corrisponda o non sia funzionalmente equivalente a quello indicato nella dichiarazione-domanda di prenotazione;
 - qualora le fatture relative ai beni assistiti dall'agevolazione non riportino la dicitura di cui al precedente punto 5.11.

L'agevolazione è revocata, altresì, in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza od il venir meno delle condizioni e dei requisiti per l'accesso all'agevolazione ovvero nei casi in cui il beneficiario disattenda gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione.

ALLEGATO 1
dell'allegato A

Attività e produzioni per le quali sussistono divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea

- a) **SIDERURGIA** – Per le seguenti classi sono ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA – G.U.C.E. L388 del 28.12.96).

Classificazione ISTAT '91:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe) (*)

(*) Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia ed altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

- b) **SIDERURGIA** – Per le seguenti categorie sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" – G.U.C.E. C320 del 13.12.88)

Classificazione ISTAT '91:

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

- c) **CANTIERISTICA NAVALE** – Per le seguenti categorie sono ammessi solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacità di costruzione dell'unità produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacità di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione.
La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1904/96 – G.U.C.E. L251 del 3.10.96).

Classificazione ISTAT '91:

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzioni di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzioni di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzioni di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione) di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 3.11.1

d) FIBRE SINTETICHE – Per la seguente classe sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell'unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 – G.U.C.E. C94 del 30.3.96).

Classificazione ISTAT '91:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

e) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA – Per i programmi che rientrano nelle seguenti classi e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di ECU o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di ECU, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 – G.U.C.E. C279 del 15.9.97).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli," limitatamente a

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe
- fabbricazione di autobus, filobus
- fabbricazione di motori per autoveicoli

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per i loro motori"

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti

F) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO - Le seguenti classi e categorie (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna b.)

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasce - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne 15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione 15.13 Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne essiccata, salata od affumicata -- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne -- la produzione di piatti di carne precotti	Carne bovina, suina (*) e ovicaprina 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarti lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione; * (*) Non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; 15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento o surgelazione 15.13 Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne	Carne avicola 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e conigli - la produzione di carne di volatili e conigli, fresca 15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento o surgelazione 15.13 Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne essiccata, salata od affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti	Carne di struzzo 1. gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione; 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad. Es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
--	--

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate - la produzione di patate surgelate precotte - la produzione di purè di patate disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura industriale delle patate	Patate 1. gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; 2. gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000 4. gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi; 5. gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;

15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi	Ortofrutta 1. investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta	2. investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche; 3. investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000; 4. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi; 5. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote, o non soggetti a ritiro.
15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo 15.42.1 Fabbricazione olio di oliva raffinato	Olio di oliva 1. Nel caso di materia prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti; 2. Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione;
15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio	Oleaginose 1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto
15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt 15.51.2 Produzione di derivati del latte :burro, formaggi, ecc. La fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio	Latte e derivati 1. solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti; 2. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
15.61.1 Molitura dei cereali: - <i>produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali</i> 15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie - <i>la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;</i> - <i>la fabbricazione di cereali per la prima colazione;</i> - <i>la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria</i>	Cereali e riso 1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
15.71 Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - <i>la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari</i>	Foraggi e mangimi 1. gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica- ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi - attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientali, in base alle norme ISO 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame;
15.83 Fabbricazione dello zucchero - <i>la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.</i> - <i>la raffinazione dello zucchero</i> - <i>la produzione di melassa</i>	Zucchero La seguente classe è totalmente esclusa dalle agevolazioni (*) (*) 1. In conformità all'art. 53 del Regolamento 2038/99 sono ammissibili solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (**) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001). 2. Misure al sud (**) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica) (**) Regioni: Abruzzo, Molise; Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

15.89.3	Uova
- Fabbricazione di altri prodotti alimentari:	1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
- <i>la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite</i>	2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - <i>la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, gin, cordiali, liquori, ecc.</i>	Vino ed alcol 1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
15.92 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - <i>la produzione di alcol etilico di fermentazione</i> - <i>la produzione di alcol etilico rettificato</i> - <i>la produzione di lievito alcolico per la panificazione</i>	2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che comportano un incremento totale della produzione dell'impresa;
15.93.1 Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali - <i>la produzione di vino; vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino</i> - <i>la produzione di vino da mosto d'uva concentrato</i>	
15.93.2 Fabbricazione di vini speciali	
ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
16 Industria del tabacco	Tabacco (*) 1. investimento per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione
- <i>la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco</i>	2. investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione;
- <i>la fabbricazione di prodotti a base di tabacco</i>	*(*)Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.
<i>la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito</i>	

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17.12.1999

Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n. 2792/1999

2.4 Trasformazione e commercializzazione

- a) Ai fini del presente regolamento, per "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.
 - b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
 - i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - ii) il commercio al dettaglio.
- omissis

Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle agevolazioni:

- 15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
 - la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
 - l'estrazione di oli di pesce di mammiferi marini.
- 15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
 - la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
 - la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
- 15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati
- 15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
 - fabbricazione di margarina;
 - fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
 - fabbricazione di grassi da cucina composti.
- 15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei
 - fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
 - macinatura umida del granoturco;
 - fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
 - fabbricazione di glutine;
 - fabbricazione di tapioca.
- 15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici
- 15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- 15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
 - produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè
- 15.97 - Fabbricazione di malto

ALLEGATO 2
dell'allegato A**Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie (punto 1.1 della circolare)**

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata

- 55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
- 63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto
- 64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni
- 72 - Informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico
- 73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico
- 74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
 - a) attività degli studi legali (rif. 74.11)
 - b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale
 - c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export
 - d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti
 - e) attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
 - f) collaudi ed analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
 - g) pubblicità (74.40)
 - h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50)
 - i) servizi di vigilanza privata (74.60.1)
 - j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) ed attività di aerofotocinematografia (74.81.3)
 - k) attività di imballaggio, confezionamento (74.82)

- l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)
 - m) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa (74.84.5)
 - n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center
- 80 - Istruzione, limitatamente a:
- a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22)
 - b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale
- 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
- a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
 - b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale
- 92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20)
- 93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

ALLEGATO 3
dell'allegato A**PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONE DI IMPRESA**

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

- 1) è definita "piccola" l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 2) è definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 250 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 3) È definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

- 4) È definita "piccola" l'impresa di servizi che:
 - a) ha meno di 20 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 5) È definita "media" l'impresa di servizi che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 95 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 6) È definita "grande" l'impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
- b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
- c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

7. Il tasso di conversione lira-ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio e relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda è l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda stessa. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1997 è pari a L. 1.923,6.